

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2163-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Come già precisato nella premessa alla relazione sul disegno di legge n. 2160, i provvedimenti concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi all'esame del Senato sono due: il decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9 (di cui al richiamato disegno di legge) e il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, di cui al disegno di legge che si illustra con la presente relazione.

Questa Assemblea ha già riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali sia del decreto-legge n. 9 sia del decreto-legge n. 13, con le motivazioni precisate nella ri-

chiamata relazione al disegno di legge numero 2160.

Quanto al tenore degli articoli del decreto in conversione, si precisa che con l'articolo 1 viene sancito l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della correlativa sovrimposta di confine, in misura identica a quella della diminuzione dei prezzi « commerciali » per i prodotti petroliferi qui di seguito precisati. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale viene aumentata nella misura in lire 16,86 al litro e, conseguentemen-

te, l'aliquota passa da lire 54.608 a lire 56.294 ad ettolitro; lo stesso aumento viene operato per l'aliquota agevolata prevista dalla lettera B), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o dagli italiani residenti all'estero.

Viene altresì aumentata l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato *Jet Fuel JP/4* destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione, sempre esistita, tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

È bene precisare che le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquota disposti con il provvedimento in esame sono stimate, su base annua, in circa 275 miliardi di lire. Sommate alle maggiori entrate che si stima deriveranno dal decreto n. 9 di cui al disegno di legge di conversione n. 2160, pari a circa 563 miliardi di lire, si ha una previsione di maggiore entrata complessiva di circa 838 miliardi di lire.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede le istituzioni di una apposita contabilità di Tesoreria — denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi » — dove debbono affluire i maggiori introiti derivanti dall'applicazione del decreto stesso.

L'articolo stabilisce inoltre che il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato a prelevare dal « Fondo » le somme occorrenti per la copertura dell'eventuale minore gettito derivante dall'oscillazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in modo da evitare che eventuali oscillazioni in aumento si ripercuotano sui prezzi al consumo.

La Commissione finanze e tesoro si è pronunciata, nella sua maggioranza, per l'accoglimento del provvedimento di conversione e, in adempimento del mandato ricevuto, il relatore invita l'Assemblea a pronunciarsi per l'approvazione del disegno di legge.

LAI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

3 febbraio 1983

La Commissione esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 gennaio 1983.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 54.608 a lire 56.294 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1°

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 38.990 a lire 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.460,80 a lire 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione di un'apposita contabilità di tesoreria denominata: « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Detti maggiori introiti restano determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 275 miliardi.

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dalla suddetta contabilità di tesoreria le somme occorrenti per la copertura del minor gettito derivante dalle oscillazioni nelle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — GORIA
— BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA